

**L.R. 29 dicembre 2020, n. 14:** “Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficino delle agevolazioni fiscali di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” – Oggetto assembleare n. 2009/2020

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall’Aula in data 23 dicembre 2020**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14

**Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficino delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.**

La legge regionale comprende 31 articoli ed è strutturata in un articolo iniziale recante “Oggetto e finalità” e in tre successivi Capi:

- il Capo I (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15) contempla 21 articoli i quali modificano, sostituiscono o introducono altrettanti articoli della LR 15/2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*);
- il Capo II (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23) contempla 8 articoli di modifica di altrettanti articoli della LR 23/2004 (*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*);
- il Capo III (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, N. 24) contempla 1 articolo di modifica alla LR 24/2017 (*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*).

Si tratta in tutti i casi di modifiche alla disciplina regionale in materia di attività edilizia e di governo del territorio, incidenti sulle competenze dei Comuni o delle relative Unioni, e dovute a necessità di adeguamento rispetto a sopravvenute disposizioni statali di semplificazione.

Non sussiste pertanto nessun onere a carico del bilancio regionale.

\* \* \*